

Allegato "B" atto del 21/10/2020 rep. 244 racc. 163

STATUTO

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURIANO

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII, nr. 300, c. 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita nel Comune di Castiglione della Pescaia l'Associazione, Ente del Terzo Settore, denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURIANO" ODV con sede in Castiglione, Diocesi di Grosseto.

Articolo 2 - Principi ispiratori

1. La Misericordia di Buriano è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

2. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

----- Articolo 3 – Elementi giuridici -----

1. La Misericordia di Buriano è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.-----

2. La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.-----

----- Articolo 4 – Finalità -----

1. Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.-----

2. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.-----

3. In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:-----

a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";-----

- | |
|--|
| b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;----- |
| c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;----- |
| d) la donazione di sangue e di organi;----- |
| e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;----- |
| f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;----- |
| g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;----- |
| h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione; i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;----- |
| l) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;----- |
| m) la protezione dell'infanzia abbandonata;----- |

n) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;---

o) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;-----

p) iniziative di agricoltura sociale;-----

q) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;-----

r) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;-----

s) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;-----

t) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.-----

4. La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.-----

5. A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:-----

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confra-

ternita od in altri cimiteri secondo richiesta;-----

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;-----

c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato;-----

----- **Articolo 5 – Attività di formazione** -----

1. La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.-----

----- **Articolo 6 - Sezioni** -----

1. Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.-----

2. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.-----

----- **Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche e feste religiose** -----

1. In relazione al carattere cristiano, inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".-----

2. Il patrono della Misericordia è San Sebastiano e viene festeggiato la domenica successiva alla sua ricorrenza, che è il 20 gennaio, anche con la distribuzione

del panellino benedetto. (aggiungere eventualmente altre ricorrenze religiose locali)-----

----- **Articolo 8 – Stemma** -----

1. Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.-----
2. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.-----

----- **Articolo 9 – Veste** -----

1. La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna-- dall'altro.-----
2. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.-----

----- **Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale** -----

1. La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale----- delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la----- rappresentanza locale.-----
2. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in-----

caso di necessità.

Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni

1. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

2. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

1. La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

2. Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, se-

condo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:-----

a) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;-----

b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;-----

c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statuari.-----

3. La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.-----

4. Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.-----

----- Articolo 13 – Il volontario -----

1. Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione----- del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al----- solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio----- potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.--

2. La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro----- attività in modo non occasionale.-----

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno----- dal beneficiario. La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effet-

tivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le--
modalità previste dalle disposizioni vigenti.-----

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di la-
voro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con--
la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la-
propria attività volontaria.-----

5. La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e-----
avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, la-
voratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,--
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del----
rapporto associativo.-----

6. La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regola-
mento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.-----

----- **Articolo 14 – Gruppi operativi** -----

1. La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.-----

2. La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo-
“Gemme”; un rappresentante del gruppo “Gemme” può essere invitato a parte--
cipare al Magistrato, senza diritto di voto.-----

3. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione--
Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinan--
doli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente--
del Magistrato.-----

----- **CAPO – II** -----

----- **REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E** -----

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 – Iscrizione

1. Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

2. Questi si suddividono in due categorie:

a) Confratelli ordinari;

b) Confratelli emeriti.

3. L’iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all’aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

4. Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui al primo comma dell’articolo 11, i Confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, fa salve le proprie competenze formative acquisite ai sensi delle vigenti leggi regionali, ma non potrà in nessun caso godere dei diritti e delle benemerienze acquisite in altra Confraternita.

5. L’organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

6. I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

----- **Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli** -----

1. Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli ordinari. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Ordinari. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto e di elezione.

2. I Confratelli Ordinari sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Il Magistrato decide se prevedere anche una quota associativa ed in quale misura. Essi comunque costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

3. I Confratelli Emeriti sono coloro che, provenienti dalla categoria degli ordinari, dopo aver svolto almeno 20 (venti) anni di servizio continuativo e non potendo più svolgerlo per limiti di età o per altra giusta causa, richiedono di essere

iscritti in tale ruolo che gli esenta dal prestare servizio, ma che gli permette di----

mantenere tutti i diritti di associato, compreso il diritto di voto e di elezione.-----

Questi sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo--

di servizio e si impegnano alle diverse contribuzioni che possono essere eventual-

mente stabilite per tale categoria.-----

4. La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo----

contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi--

sociali della stessa.-----

----- **Articolo 17 – Requisiti di iscrizione** -----

1. Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristia-

ni e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I----

Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro----

opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quo-

ta associativa annuale determinata dal Magistrato.-----

2. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.-----

----- **CAPO III** -----

----- **DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI** -----

----- **Articolo 18 – Doveri dei confratelli** -----

1. Gli iscritti alla Confraternita devono:-----

a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della

Confraternita;-----

b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione

che nella vita privata;-----

c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cri-

stiana carità;-----

d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;-----

e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni; f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;-----

g) assolvere al pagamento della quota associativa, se prevista.-----

----- **Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari** -----

1. I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:-----

a) ammonizione;-----

b) sospensione a tempo determinato;-----

c) decadenza;-----

d) esclusione.-----

2. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.-----

3. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.-----

----- **Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto** -----

1. La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.-----

2. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma

scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.-----

3. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.-----

4. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.-----

5. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata o altro strumento idoneo alle notifiche, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni.-----

6. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea può essere revocato qualora vengano a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi da parte dell'interessato al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato, sentito il parere del Collegio Probivirale, ne delibererà l'accettazione e la possibilità di riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non può essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o di esclusione.-----

-----CAPO IV-----

-----ORGANI DELLA CONFRATERNITA-----

Articolo 21 – Gli organi

1. Sono organi della Confraternita:-----

a) l'Assemblea;-----

b) il Magistrato (o Consiglio Direttivo);-----

e) il Governatore;-----

d) il Collegio Probivirale;-----

e) il Collegio dei Sindaci revisori e l'Organo di controllo.-----

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 – Composizione

1. L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i Confratelli ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.-----

Articolo 23 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.-----

2. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici o presso le sedi associative almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.-----

3. Della riunione deve essere redatto un verbale, che deve essere sottoscritto dal Governatore e dal Segretario ed inserito nell'apposito registro delle Assemblee.-----

Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Articolo 24– Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;

b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

2. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese dalla richiesta e con le modalità di cui all'art. 23.

Articolo 25 – Quorum costitutivo

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.

2. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di

una delega.

Articolo 26 – Quorum deliberativo

1. L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

2. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al quinto comma dell'art. 43.

Articolo 27– Attribuzioni

1. L'Assemblea ha il compito di:
- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
 - b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
 - c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
 - d) nominare, quando previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;

f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;

g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, (e stabilire il numero dei componenti il Magistrato);

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 – Attribuzioni

1. Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

2. In particolare il Magistrato:

a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trat-

tamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori

in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;-----

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;--

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;-----

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;-----

l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspirantiConfratellied esprime entro un anno eventuale motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;-----

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;-----

n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;-----

o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;-----

p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di

consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;-----

g) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;-----

r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;-----

s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;-----

t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;-----

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;-----

v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.-----

-----**Articolo 29 – Composizione**-----

1. Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli; partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.-----

2. Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di-

affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e

Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato----

della revisione legale dei conti.-----

3. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

----- **Articolo 30 – Adunanze** -----

1. Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.-----

2. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.-----

3. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza.-----

4. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.-----

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.-----

----- **Articolo 31 – Il Governatore** -----

1. Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

2. In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

3. Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32- – Il Vicegovernatore

1. Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. Egli coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

3. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. Egli redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea ed è consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore, con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.

3. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

1. L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. In collaborazione con il Governatore ed il Segretario, egli cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali

1. Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica-----

quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.-----

2. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo--

dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in cari-

ca per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automatica-----

mente in incarichi specifici a lui affidati.-----

3. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive ri-

sultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e---

quindi sostituiti.-----

----- **Articolo 36 – Il Collegio Probivirale** -----

1. Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i----

Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per de--

dizione alla Confraternita.-----

2. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente--

art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo in----

terno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.-----

3. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci--

sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la----

verifica dell'andamento della Confraternita.-----

4. In particolare il Collegio:-----

a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni

Organo della Confraternita, a meno che non sia nominato l'Organo di controllo;--

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti,

sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;-----

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari

irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;-----

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;-----

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione; l'accertata impossibilità di indire nuove elezioni è motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45, cc. 1 e 2.-----

5. Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza; stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.-----

----- **Articolo 37 – Il Collegio dei Sindaci revisori e l'Organo di controllo** -----

1. La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 un Collegio dei Sindaci revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli.-----

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto.-----

2. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.-----

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.-----

4. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il re-

lativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, nelle deliberare assembleari concernenti il bilancio non hanno diritto di voto.

5. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

6. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

7. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod.civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

8. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

9. L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 – Il Correttore

1. L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità re-

ligiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.-

Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi-- di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazio- ne nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e--- delle feste religiose.-----

2. Il Correttore è confratello emerito e partecipa pienamente alle riunioni del- l'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.-----

----- **Articolo 39 – La Commissione elettorale** -----

1. La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede- il termine di ogni quadriennio. È composta da tre membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:-----

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segreta- rio;-----

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, conte- nente un numero minimo di 14 (quattordici) Confratelli;-----

c) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come ordinari mentre il quarto ed il quinto sa- ranno eletti come supplenti;-----

d) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci-- revisori di cui i primi 3 (tre) verranno eletti come ordinari mentre il quarto ed il--- quinto saranno eletti come supplenti;-----

e) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione al- l'assemblea, nonché accertare la regolarità delle deleghe;-----

f) curare le operazioni di voto e redigere il verbale delle operazioni stesse.-----

2. In merito ai punti b), c), d), del precedente comma, si precisa che le liste devono riportare il nome e cognome del Confratello ed, in caso di omonimia, anche la data di nascita.

3. Inoltre gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

----- **Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi** -----

1. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari a 5 (cinque) voti per il Magistrato;

2. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

3. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

4. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 (sette) giorni e ne presiede la riunione.

5. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la can-

didatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 (tre) giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.-----

----- **Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale** -----

1. I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.-----

2. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.-----

----- **Articolo 42 – Gratuità delle cariche elettive** -----

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.-----

2. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.-----

3. Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.-----

----- **Articolo 43 – Riforma dello statuto** -----

1. La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

2. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia-- per il proprio parere.-----

3. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.-----

4. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso le sedi sociali per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.-----

5. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.-----

----- **Articolo 44 - Regolamento generale** -----

1. L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto,----- con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.-----

2. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" ed altri regolamenti organizzativi ritenuti necessari, riformabili con-----

provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 – Mancato funzionamento della Confraternita

1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36, comma 4, lett. e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli.

2. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la costituzione degli organi sociali.

3. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 – Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

1. Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del mar-

chio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a---
 modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo---
 che possa ricondurre ad una errata identificazione.-----

----- **Articolo 47– Scioglimento della Confraternita** -----

1. La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si---
 verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento
 e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli ordinari tale da svolgere---
 anche in parte le opere di carità e di assistenza.-----

2. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi
 a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la deli-
 bera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convoca-
 zione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di tre quarti degli---
 associati, prevista dall'art. 21, comma 3 del cod. civ. Dovrà anche essere rivolto--
 tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che---
 interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere, nonché
 per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà del-
 la Confraternita.-----

3. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibil-
 mente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.-----

----- **Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio** -----

1. A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti---
 per mezzo di delibera assembleare ad altro Ente del Terzo Settore con analoga---
 attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indi-
 cazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere po-
 sitivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.-----

2. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-*bis*, cod. civ.

Articolo 49 – Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici

-----registri-----

1. Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del cod. civ. e del D.Lgs. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Firmato in originale: Enrico Sardelli

Firmato in originale: Silvia Secori Notaio

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a
originale redatto su supporto analogico
(art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.
89)

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Silvia Secori, Notaio in Gavorrano, iscritta
nel Ruolo del Distretto Notarile di Grosseto, mediante apposizione al
presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su
supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto
analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge. Si rilascia
per gli usi consentiti dalla legge.

Gavorrano, 26 ottobre 2020

COMUNE DI GROSSETO

ARCHIVIO GENERALE N° 26365

19 FEB 2021

CAT. 07 CL. 15 FASC. /

Raccolta 163

Repertorio 244

VERBALE DI ASSEMBLEA

Registrato a GROSSETO

il 23/10/2020

al n. 6185 Serie 1T

euro

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di ottobre, in Castiglione della

Pescaia, Viale Tirreno n. 32, presso la sede operativa della Misericordia di Buriano

alle ore diciassette e minuti dieci.

E' PRESENTE

- SARDELLI Enrico, nato a Firenze il 28 settembre 1986, domiciliato per la carica

presso la sede di cui in seguito, il quale interviene al presente atto non in proprio

ma in qualità di commissario straordinario dell'associazione "Confraternita di Mi-

sericordia di Buriano", con sede in Castiglione della Pescaia, Via Vittorio Veneto

n. 5, codice fiscale 00993160530, costituita con atto del 21 febbraio 1991 ai rogiti

del Notaio Alessandro Marzocchi di Grosseto rep. 24.770 raccolta 4.997 registra-

to a Grosseto il 12 marzo 1991 al n. 270 m. 1, iscritta al registro regionale del vo-

lontariato sezione provinciale di Grosseto al numero progressivo 55 con decreto

n. 989 del 26 settembre 1994, il quale dichiara di aver assunto tale incarico con

nomina del Consiglio di Presidenza del 22 aprile 2020.

Detto comparente, della cui identità personale, io Notaio, sono certo, mi chiede

di assistere, redigendo pubblico verbale, all'assemblea della detta Associazione,

riunita, in seconda convocazione per questo luogo, giorno ed ora, essendo anda-

ta deserta la prima convocazione, come espressamente il presidente mi dichiara,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) approvazione statuto

2) varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto dell'associazione e con il consenso unanime dei presenti, nella detta qualità, il comparente signor SARDELLI Enrico, il quale

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTATARE

che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, in conformità all'art. 40 dello Statuto, a mezzo di avviso reso manifesto mediante affissione nella bacheca della sede legale ed operativa in data 2 ottobre 2020;

- sono presenti n. tre su trentadue iscritti all'associazione che risultano dall'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- non sono presenti altri organi dell'associazione;

- si è accertato della identità e legittimazione dei presenti;

CIÒ CONSTATATO E FATTO CONSTATARE

il Presidente

DICHIARA

che l'Assemblea, regolarmente convocata in seconda convocazione, è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperto la trattazione, il Presidente illustra ai presenti le ragioni per cui si rende opportuno modificare lo statuto dell'associazione adeguandolo alle disposizioni del c.d. Codice del Terzo Settore (d.lgs 117 del 3 luglio 2017). A tal proposito il Presidente illustra le modifiche più rilevanti in materia di denominazione dell'ente con l'aggiunta dell'acronimo ODV, degli organi di amministrazione e controllo, di scioglimento dell'ente e, soprattutto, della previsione del Registro Unico Na-

zionale. In particolare, precisa che detto Registro ancora non risulta istituito e, pertanto, ai sensi dell'art. 101 d.lgs. 117/2017, l'associazione continuerà ad essere iscritta presso il Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato per, poi, trasmigrare, ex art. 54 del suddetto d.lgs, nel Registro Unico Nazionale quando sarà completato l'iter per la sua istituzione.

Il Presidente spiega, infine, ai presenti che lo statuto che è sottoposto alla odierna approvazione è stato predisposto dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia e che allo stesso non sono state apportate modifiche sostanziali.

Il Presidente, quindi, invita l'Assemblea a deliberare. Rammenta che, ai sensi dell'art. 101 d.lgs. 117/2017, l'associazione può adeguare lo statuto alla nuova normativa con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria se adottate entro il termine previsto in detto d.lgs. più volte prorogato ed attualmente fissato al 31 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 35 D.L 18/2020.

Indi Egli accerta e dichiara, ed io Notaio trascrivo, che l'Assemblea, con voto espresso mediante alzata di mano, che ha prodotto i seguenti risultati:

favorevoli tre

contrari zero

astenuiti zero

DELIBERA

1) di approvare il nuovo statuto, in ogni sua parte ed articolo, nel suo testo aggiornato di seguito allegato.

Nient'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" e scioglie l'assemblea alle ore diciassette e minuti trenta.

Il comparente dà atto di essere a conoscenza che il presente atto deve essere de-

positato presso il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato nonchè
dei requisiti richiesti dall'art. 22 d.lgs 117/2017 per l'acquisto della personalità
giuridica, dichiarando a tal fine che attualmente l'associazione ha una somma li-
quida e disponibile superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)
depositata sul conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena
filiale di Grosseto.-----

Il presente atto è esente da imposta di registro ed imposta di bollo ai sensi del-
l'articolo 82 D.Lgs n. 117/17.-----

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti cedono a carico
dell'associazione.-----

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale, unitamente agli allega-
ti, è stata data lettura da me notaio al comparante che lo approvano e sottoscri-
ve, con me notaio, alle ore diciassette e minuti trenta.-----

Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio
pugno, su fogli due e cinque facciate.-----

Firmato in originale: Enrico Sardelli-----

Firmato in originale: Silvia Secori Notaio-----

SOCI ORDINARI PRESENTI ALL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 OTTOBRE 2020

Allegato "A" all'atto
del 21/10/2020
repertorio n° 247
raccolta n° 163

NOME E COGNOME

FIRMA

1. BAI GIUSEPPE

2. BEVILACQUA CRISTINA

3. BUSELLI ROBERTO LUIGI

4. CANUTI QUINTILIO

5. CAMPA GIANFRANCO

6. CAMPANA FRANCESCO

7. CAMPANA TRIESTINA

8. CAMPANA ROSINA

9. CASALI DE ROSA FILIPPO

10. CHECHI SANDRA

11. CORTESE FRANCESCA

12. DONATI STEFANO

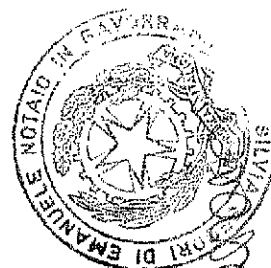
13. DON GIOVANNI TUMIATTI

14. FANELLI PAOLO

15. FAVILLI RINALDO

16. FICO ANTONIO

17. GAMBINERI FABIO



36,3

Francesco Campaelli

36,3. Notaio Scari

PAGINA ANNULLATA

18. GAMBINERI STEFANO

19. GIULIANI PATRIZIA

20. MASSINI LUANA

Massini Luana

35,8

21. MAGLIOZZI MARIO

22. MARTINO ANTONIO

23. MOSCATELLI LAMBERTO

Moscatelli Lamberto

35,8

24. PALMIERI MASSIMILIANO

25. PIERANGIOLI DANILO

26. PUCCI FLAVIA

27. QUACCINI ADRIANO

28. RASI MAURIZIO

29. RIBOLINI LUIGI

30. RIZZO RAFFAELE

31. TONINELLI GINA

32. TURCHI LEONEDO

Emilia



PAGINA ANNULLATA